

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO

DOCUMENTO INFORMATIVO sull'intermediario e sui servizi prestati, sugli strumenti di salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità del Cliente, sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari

Documento sulla classificazione della clientela

Informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento

Informativa sui regimi fiscali applicabili

Politica adottata dalla banca per la gestione dei conflitti di interesse

Informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

Informativa sugli incentivi

Informativa sulla gestione dei reclami

SERVIZI DI INVESTIMENTO NORMATIVA CONTRATTUALE

Sezione 1 – Servizi di investimento – Disposizioni generali che regolano la prestazione dei servizi di investimento

Sezione 2 – Servizi di investimento – Disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari

Sezione 3 – Servizi di investimento – Disposizioni che regolano i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione per conto terzi in modalità di mera esecuzione (cosiddetta execution only)

Sezione 4 – Servizi di investimento – Disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati

Sezione 5 – Servizi di investimento – Disposizioni che regolano la prestazione del servizio di collocamento

Sezione 6 – Servizi di investimento – Disposizioni che regolano la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

Sezione 7 – Servizi accessori - Disposizioni che regolano la prestazione del servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di strumenti finanziari

Sezione 8 – Norme che regolano le operazioni di Pronti contro Termine

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
SEZIONE 1. – INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E SUI SERVIZI PRESTATI		L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discretamente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni.
<p>INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO</p> <p>DATI IDENTIFICATIVI</p> <p>BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO (CASTELFIORENTINO – FIRENZE) SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI</p> <p>Sede: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)</p> <p>Codice ABI 08425.1 - Iscritta all'albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 3556.8 - Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. 00657440483 – REA FI 196037 – Codice fiscale e Partita IVA 0065744048 - Iscritta all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n. A161000</p> <p>Capitale sociale e Riserve (Patrimonio) al 30/06/2012 - € 249.676.856</p> <p>Codice SWIFT: CRACIT33</p> <p>CONTATTI</p> <p>Le comunicazioni dal Cliente alla Banca inerenti la prestazione dei servizi di investimento vanno fatte pervenire alla Filiale presso la quale è aperto il deposito titoli, il diverso contratto o la posizione contabile sulla quale sono depositati/registratori/evidenziati/ricongiungibili i Prodotti Finanziari ai quali le comunicazioni si riferiscono ovvero presso la Filiale ove sono stati sottoscritti i servizi di investimento tramite la Banca.</p> <p>L'elenco delle Filiali è disponibile sul sito internet: www.bancacambiano.it/rete-territoriale.html</p> <p>In ogni caso si riportano di seguito i contatti della Sede Centrale della Banca: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)</p> <p>Recapito telefonico: 0571 6891 - Numero di fax: 0571 689251</p> <p>Indirizzo e-mail: info@bancacambiano.it</p> <p>PEC: info@pec.bancacambiano.it</p> <p>Sito Internet: www.bancacambiano.it</p> <p>AUTORIZZAZIONI</p> <p>L'intermediario dichiara di essere stato autorizzato all'esercizio dei servizi di investimento di:</p> <p>a) negoziazione per conto proprio;</p> <p>b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;</p> <p>c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</p> <p>d) gestione di portafogli (delibera Banca d'Italia del 09/06/1997);</p> <p>e) ricezione e trasmissione di ordini;</p> <p>f) consulenza in materia di investimenti (delibera Banca d'Italia del 21/10/1991).</p> <p>Oltre ai predetti servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.</p> <p>La Banca è inoltre iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Sezione D al n. D000107239 (data iscrizione 30 giugno 2007)</p> <p>Si veda di seguito l'elenco dei servizi effettivamente prestatati dalla Banca.</p> <p>RECAPITO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA</p> <p>BANCA D'ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 Roma - Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it - (Filiale competente per territorio: Firenze – Via dell'Oriuolo, 37/39 – 50122 Firenze – Tel. 05524931)</p> <p>CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - Via G.B. Martini 3 - 00198 Roma - tel. 0684771 - www.consob.it</p> <p>LINGUA</p> <p>La lingua con la quale è redatto il contratto "Prestazione di servizi di investimento" e con la quale il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da quest'ultimo documenti (contratti, rendiconti, comunicazioni) è la lingua italiana.</p> <p>SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA</p> <p>Di seguito si riporta una breve descrizione dei servizi e delle attività di investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:</p> <p>a) Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito "TUF").</p> <p>Consiste nell'attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.</p> <p>La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalla differenza (spread) tra il prezzo di carico del titolo ed il prezzo praticato al cliente. Resta comunque ferma la possibilità della Banca di applicare commissioni al cliente.</p> <p>b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF).</p> <p>Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, a seguito dell'ordine ricevuto dal cliente, lo esegue ricercando una controparte sulle diverse sedi di esecuzione e facendo incontrare gli ordini. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al cliente.</p> <p>c) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF).</p> <p>Consiste nell'offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l'intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli strumenti stessi.</p> <p>L'accordo tra il collocatore e l'emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli strumenti finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l'impegno di acquisire, al termine dell'offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con assunzione di garanzia); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l'impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo).</p> <p>L'attività dell'intermediario si sostanzia in un'attività promozionale presso la clientela finalizzata al collocamento degli strumenti finanziari per i quali l'intermediario abbia ricevuto apposito incarico da parte delle società emittenti.</p> <p>Il presente servizio consiste anche in un'attività di assistenza del cliente successiva al collocamento iniziale (c.d. post vendita).</p> <p>L'attività distributiva della Banca comprende, oltre che strumenti finanziari, anche prodotti finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.</p> <p>d) Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d) del TUF).</p> <p>Consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.</p>		<p>e) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e) del TUF).</p> <p>Consiste nell'attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione tra di loro di una operazione.</p> <p>f) Prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini secondo la modalità della sola esecuzione (c.d. execution only).</p> <p>I servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini, possono essere prestatati, ad iniziativa del cliente, in modalità di "mera esecuzione"; in questo caso, la Banca si limita ad eseguire disposizioni impartite di propria iniziativa dal cliente, il quale rinuncia a ricevere dalla Banca qualsiasi tipo di valutazione dell'ordine. La modalità dell'execution only è consentita esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ordine sia impartito ad iniziativa del Cliente; - abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali: <ul style="list-style-type: none"> a) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo; b) strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali); c) obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato); d) altri strumenti finanziari non complessi, come definiti all'art. 44 del Regolamento Intermediari Consob, ovvero strumenti finanziari diversi da (i) strumenti finanziari derivati; (ii) titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari; (iii) titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure; - il Cliente o potenziale Cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni; - la Banca rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse. <p>Il servizio ricezione e trasmissione ordini in modalità di mera esecuzione (execution only) è usufruibile esclusivamente tramite l'applicativo di Trading on line "MITO (Multichannel Internet Trading On line)" e solamente dopo aver sottoscritto l'apposito contratto integrativo.</p> <p>g) Consulenza generica</p> <p>Nell'ambito dei servizi di investimento sopra illustrati può essere prestata dall'intermediario a favore del cliente la consulenza generica relativa a tipi di strumenti finanziari che, quindi, si sostanzia in un'attività di assistenza del cliente nella pianificazione sistematica del portafoglio (cc. dd. asset allocation e financial planning). Detta attività deve essere considerata come parte integrante del servizio di investimento a cui si riferisce.</p> <p>h) Consulenza in materia di investimenti</p> <p>Su richiesta del cliente la Banca può fornire raccomandazioni personalizzate al Cliente riguardo una o più operazioni relative agli strumenti finanziari di propria emissione e collocamento tra i quali sono da ricomprendere principalmente le obbligazioni. Il servizio non prevede alcun monitoraggio successivo in relazione alle raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente da parte della Banca su iniziativa della stessa o su richiesta del Cliente, né alle operazioni di investimento che fossero compiute dal Cliente in esecuzione delle suddette raccomandazioni. Resta, pertanto, escluso qualsiasi obbligo della Banca di attivarsi nei confronti del Cliente sulle operazioni consigliate o esaminate in relazione agli andamenti di mercato, alla variazione dei corsi o comunque a fatti od avvenimenti successivi. È altresì escluso qualsiasi obbligo della Banca di comunicare al Cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari e dai servizi di investimento oggetto di raccomandazione personalizzata.</p> <p>SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DALLA BANCA</p> <p>a) Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e servizi connessi</p> <p>Consiste nella custodia e/o amministrazione, per conto del cliente, di strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.).</p> <p>La Banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.</p> <p>b) Concessione di finanziamenti</p> <p>Consiste nella concessione di finanziamenti al cliente per consentirgli di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene, in qualità di intermediario, il soggetto che concede il finanziamento.</p> <p>c) Ricerca in materia di investimenti</p> <p>Consiste nella predisposizione e diffusione di ricerche o altre informazioni che raccomandando o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico.</p> <p>d) Intermediazione in cambi</p> <p>Consiste nell'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta.</p>
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13	N.	Data Pagina 2 di 19

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
SEZIONE 2. – INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA		2.4. - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEI CLIENTI DA PARTE DELLA BANCA
2.1. - MISURE GENERALI APPRONTATE PER ASSICURARE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CLIENTI		La Banca non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.
<p>Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.</p> <p>Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione.</p> <p>Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione.</p> <p>Nelle evidenze, la Banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.</p> <p>Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.</p> <p>Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali di una specifica struttura centrale (Caveau centrale), protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l'accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.</p>		Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.
2.2. - SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA		2.5. - SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI
<p>Ferma restando la responsabilità della banca nei confronti del cliente, anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere depositati, previo consenso del cliente, presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organismi di deposito centralizzato; - INVEST BANCA SpA – con sede legale in Empoli (Fi), Via Cherubini 99. <p>In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente subdepositati presso i subdepositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del subdepositario.</p> <p>Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario.</p> <p>La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.</p>		La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.
2.3. - DIRITTI DI GARANZIA O PRIVILEGI		Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo è un sistema di garanzia dei depositanti, ai sensi dell'art. 96 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 103.291,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
a) Diritto di garanzia		Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.
<p>In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.</p>		Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
b) Privilegio		Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore.
<p>In caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.</p>		L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto.
c) Diritto di compensazione		Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
<p>In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.</p> <p>Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.</p>		Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13		Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.
N.		SEZIONE 3. – INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Data		Oltre a quelle sotto riportate, specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli Prodotti finanziari e dei servizi di investimento che il Cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti alla Banca.
Pagina 3 di 19		AVVERTENZE GENERALI
		Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.
		3.1. - LE TIPOLOGIE DI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI TRATTATI
		3.1.1. - I titoli di capitale
		Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.
		In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).
		Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione della volontà assembleare. L'ordinamento italiano vieta l'emissione di azioni a voto plurimo, ma ammette la possibilità di emettere categorie speciali di azioni caratterizzate da alcune differenze o limitazioni nell'esercizio del diritto di voto: azioni prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito della medesima categoria.
		Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
		Per blue chip si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione. Sul mercato italiano tale soglia è fissata a euro 1.000 milioni. Le blue chip sono scambiate su un particolare segmento del mercato MTA.
		Le small cap e le mid cap sono, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato.

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
<p>3.1.2. - I diritti di opzione Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.</p> <p>3.1.3. - I titoli di debito Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.</p> <p>Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito. Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).</p> <p>Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:</p> <p>a) Obbligazioni corporate Sono obbligazioni emesse da Società di diritto privato. Le principali emissioni sono soggette ad una valutazione, da parte delle principali agenzie internazionali di Rating, che mira ad esprimere un livello sintetico di affidabilità dell'emittente in relazione alla sua possibilità di onorare, alle scadenze previste, gli impegni assunti con i sottoscrittori del prestito. Da tale giudizio discende anche il livello di extra rendimento che l'emittente è tenuto ad offrire ai sottoscrittori rispetto ad analoghi titoli di emittenti considerati a basso rischio (sovranzionali, di Stati primari, emittenti con massimo Rating).</p> <p>In caso contrario, infatti, i sottoscrittori, in presenza di emissioni obbligazionarie di identiche caratteristiche e di pari rendimento effettivo, saranno portati a sottoscrivere il prestito obbligazionario dell'emittente ritenuto più affidabile in base al citato parametro. Il livello di tale extra rendimento, che dovrà sopportare l'emittente in funzione del rating di cui gode, si esplicita in sede di emissione: per i titoli a tasso fisso mediante la fissazione di cedole superiori a quelle offerte dai titoli di emittenti a basso rischio (cd. <i>free risk</i>) o con un prezzo di emissione inferiore alla pari; per i titoli a tasso variabile con l'applicazione di un margine (<i>spread</i>) positivo rispetto ai tassi offerti dagli emittenti <i>free risk</i>.</p> <p>Le obbligazioni dei principali emittenti possono essere quotate sui rispettivi Mercati Regolamentati locali ovvero, come nel caso delle obbligazioni sovranazionali, regolano la maggior parte dei loro scambi su piattaforme telematiche dedicate ove si perfezionano scambi tra operatori autorizzati specializzati.</p> <p>Con riferimento invece alla nazionalità dell'emittente possiamo distinguere tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligazioni domestiche: emesse sul mercato di un Paese in valuta locale da un soggetto ivi residente. - Obbligazioni estere: emesse sul mercato di un Paese in valuta locale da un soggetto non residente in quel Paese. - Euroobbligazioni: emesse sul mercato di un Paese da emittenti non residenti nel Paese ed espresse in valuta diversa da quella vigente nel Paese in cui sono collocate. <p>b) Obbligazioni sovranazionali Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter-American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) che sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.</p> <p>c) Obbligazioni governative Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP). Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buoni ordinari del Tesoro Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro. - Certificati del Tesoro zero coupon Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto. - Certificati di Credito del Tesoro Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato. - Buoni del Tesoro Poliennali Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente. - Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco. d) Obbligazioni convertibili Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società; 	<p>e) Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso) Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell'obbligazione drop lock viene stabilita sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (trigger rate) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.</p> <p>f) Obbligazioni in valuta o "Eurobond" Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.</p> <p>g) Obbligazioni subordinate Sono obbligazioni che, in caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo il rimborso delle altre obbligazioni non subordinate (definite anche <i>Senior</i>) emesse dall'emittente. Per queste caratteristiche di particolare rischiosità vengono emesse principalmente da emittenti "solidi", in particolare in Italia da Banche. La struttura dell'obbligazione può presentare cedole a tasso fisso o variabile, con rendimenti di consueto più elevati rispetto alle obbligazioni non subordinate dello stesso emittente, proprio per remunerarne la maggior rischiosità. A tale proposito è importante tenere conto anche del <i>livello</i> di subordinazione che implica, da livello a livello, caratteristiche nettamente diverse e rischiosità crescenti: infatti aumentando il <i>livello</i> di subordinazione possono variare sia la durata del prestito (da 2 anni a perpetua), sia la certezza dei tempi d'incasso delle cedole (indifferibili o differibili nel tempo) o l'ammontare delle cedole stesse (in taluni casi le cedole non pagate si cumulano nel tempo in attesa del pagamento mentre in altri casi gli interessi non corrisposti non sono cumulabili e sono quindi persi). I livelli di subordinazione di detti titoli (definiti anche <i>Junior</i>) sono così identificati: <i>TIER III, Lower Tier II, Upper Tier II, TIER I</i>. Nel rimborso dei titoli, dopo le obbligazioni Senior, vengono soddisfatte le obbligazioni in base ai citati livelli di subordinazione.</p> <p>3.1.4. - Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 85/611/CEE e successive modifiche. Con l'emanazione delle suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine. Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.</p> <p>a) Fondi comuni di investimento Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidato dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.</p> <p>b) Società di investimento a capitale variabile Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.</p> <p>c) Exchange Traded Funds Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui</p>	<p style="text-align: right;">Pagina 4 di 19</p>
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13	N.	Data


Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
<p>composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.</p> <p>d) Exchange traded commodities</p> <p>Si tratta di fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.</p> <p>3.1.5. - Gli strumenti finanziari derivati</p> <p>Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato.</p> <p>La relazione – determinabile attraverso funzioni matematiche – che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay – off".</p> <p>Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura); - assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa); - conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio). <p>I derivati si distinguono inoltre in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivati negoziati su mercati regolamentati; - derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)". <p>a) Contratti a termine</p> <p>Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati.</p> <p>Il sottostante può essere di vario tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; - merci, come petrolio, oro, grano, ecc.. <p>L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).</p> <p>I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o, anche, prezzo spot maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza).</p> <p>Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via assume.</p> <p>Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare: se l'acquirente non fosse vincolato dal contratto, potrebbe più vantaggiosamente acquistare il bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più. - per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato. <p>L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery; - il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e - il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement. <p>Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.</p> <p>- contratti forward</p> <p>I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price.</p> <p>Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto.</p> <p>Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement).</p> <p>Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato.</p> <p>Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.</p> <p>- contratti future</p> <p>Anche i future sono contratti a termine. Si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo – che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto future price.</p>	<p>Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente contrattato fra le parti in quanto, come tutti i titoli quotati, è il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma indicato in "punti indice".</p> <p>In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future se è un'attività finanziaria.</p> <p>Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.</p> <p>La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente.</p> <p>b) Gli swap</p> <p>La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati.</p> <p>Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.</p> <p>I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore.</p> <p>Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa.</p> <p>La caratteristica essenziale delle operazioni di swap – cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo – determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone.</p> <p>c) Le opzioni</p> <p>Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.</p> <p>Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; - una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.; - un evento di varia natura. <p>In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.</p> <p>Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer) dell'opzione. Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.</p> <p>Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore apre una posizione corta (short position).</p> <p>Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione call riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio; - nel caso di put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra prezzo di esercizio e prezzo spot. <p>La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della put, è comunemente detta valore intrinseco.</p> <p>Il valore intrinseco non può assumere valori negativi in quanto il portatore ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento dell'esercizio fosse inferiore al prezzo di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle somme pagate per il premio.</p> <p>La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta moneyness di un'opzione. Questo concetto esprime la distanza fra i due prezzi. La moneyness distingue le opzioni in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at-the-money quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo); - in-the-money quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è in-the-money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è in-the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni deep in-the-money); - out-of-the-money quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che, peraltro, come già detto, non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una call è out-of-the-money quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è out-of-the-money quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione deep out-of-the-money. 	
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13	N.	Data Pagina 5 di 19

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
<p>L'esecuzione del contratto, per le opzioni in-the-money, può realizzarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery; - con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement). <p>d) I certificates Secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.</p> <p>Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.</p> <p>I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e - i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato). <p>I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).</p> <p>I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear.</p> <p>I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price.</p> <p>Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.</p> <p>I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".</p> <p>Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.</p> <p>e) I warrant I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.</p> <p>f) I covered warrant Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.</p> <p>Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti; - possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento); - sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati; - hanno una scadenza più elevata. <p>3.1.6. - Le obbligazioni strutturate Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:</p> <ol style="list-style-type: none"> azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato; indici azionari o panieri di indici azionari; valute; quote o azioni di OICR ; merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate. <p>Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up).</p> <p>Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il</p>	<p>risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse.</p> <p>Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connesse.</p> <p>Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.</p> <p>Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.</p> <p>a) Le obbligazioni reverse convertible Le reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.</p> <p>La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put).</p> <p>Una reverse convertible, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti.</p> <p>In conclusione, le reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).</p> <p>b) Le obbligazioni linked Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.</p> <p>Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.</p> <p>L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare.</p> <p>Una versione più semplice di obbligazione di tipo linked, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.</p> <p>c) Le obbligazioni "step up" e "step down" In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tasso fisso, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili.</p> <p>In particolare, le "step down" sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.</p> <p>d) Le obbligazioni callable Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.</p> <p>3.1.7. - I prodotti assicurativi finanziari Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze unit linked ed index linked nonché i contratti di capitalizzazione.</p> <p>a) Polizze index linked Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.</p> <p>In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.</p>	
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13	N.	Data Pagina 6 di 19

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO																																																																									
<p>E' possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:</p> <p>(I) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;</p> <p>(II) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;</p> <p>(III) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.</p> <p>b) Polizze unit linked</p> <p>Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.</p> <p>Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze:</p> <p>(I) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;</p> <p>(II) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.</p> <p>c) Contratti di capitalizzazione</p> <p>La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'Assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti alla vita dell'assicurato.</p> <p>3.1.8. - Pronti contro termine</p> <p>Per completezza d'informazione si ritiene di fornire una descrizione del Pronti Contro Termine, pur nella consapevolezza che non si tratta di uno strumento finanziario ma di un'operazione finanziaria effettuata con l'utilizzo di strumenti finanziari. L'operazione di Pronti Contro Termine (PCT) si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concorda preventivamente con la Banca un tasso netto di remunerazione per l'investimento che, normalmente, ha una durata prefissata breve (da poche settimane a tre quattro mesi circa). Il rendimento dell'operazione risulta svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende, sostanzialmente, dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione.</p> <p>3.2. - I RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI</p> <p>Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario; 2. la sua liquidità; 3. la divisa in cui è denominato; 4. gli altri fattori fonte di rischi generali. <p>Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che costano di una parte derivata.</p> <p>3.2.1. - La variabilità del prezzo</p> <p>Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.</p> <p>a) Titoli di capitale e titoli di debito</p> <p>Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario) descritti in precedenza.</p> <p>A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.</p> <p>Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.</p> <p>b) Rischio specifico e rischio generico</p> <p>Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.</p> <p>Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.</p> <p>Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.</p> <p>c) Il rischio emittente</p> <p>Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.</p> <p>Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.</p> <p>Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette</p>	<p>nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.</p> <p>Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.</p> <p>Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli.</p> <p>Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione.</p> <p>Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade.</p> <p>Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un'emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita.</p> <p>Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).</p> <p>Titoli Investment grade</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S & P</th> <th>Moody's</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AAA</td> <td>Aaa</td> <td>E' il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.</td> </tr> <tr> <td>AA+</td> <td>Aa1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>Aa2</td> <td>Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato.</td> </tr> <tr> <td>AA-</td> <td>Aa3</td> <td>La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.</td> </tr> <tr> <td>A+</td> <td>A1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>A2</td> <td>Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.</td> </tr> <tr> <td>A-</td> <td>A3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BBB+</td> <td>Baa1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BBB</td> <td>Baa2</td> <td>Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.</td> </tr> <tr> <td>BBB-</td> <td>Baa3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Titoli Speculative grade</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S & P</th> <th>Moody's</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BB+</td> <td>Ba1</td> <td>Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato.</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>Ba2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BB-</td> <td>Ba3</td> <td>Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.</td> </tr> <tr> <td>B+</td> <td>B1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>B2</td> <td>Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.</td> </tr> <tr> <td>B-</td> <td>B3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CCC+</td> <td></td> <td>Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso.</td> </tr> <tr> <td>CCC</td> <td>Caa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CCC-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>Ca</td> <td>Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>C</td> <td>Probabilità minima di rimborso a scadenza.</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>Emittente in stato di insolvenza.</td> </tr> </tbody> </table> <p>d) Il rischio d'interesse</p> <p>Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.</p> <p>Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.</p> <p>In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.</p> <p>E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.</p> <p>e) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo</p> <p>Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in</p>	S & P	Moody's	Descrizione	AAA	Aaa	E' il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.	AA+	Aa1		AA	Aa2	Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato.	AA-	Aa3	La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.	A+	A1		A	A2	Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.	A-	A3		BBB+	Baa1		BBB	Baa2	Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.	BBB-	Baa3		S & P	Moody's	Descrizione	BB+	Ba1	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato.	BB	Ba2		BB-	Ba3	Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.	B+	B1		B	B2	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.	B-	B3		CCC+		Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso.	CCC	Caa		CCC-			CC	Ca	Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.	C	C	Probabilità minima di rimborso a scadenza.	D		Emittente in stato di insolvenza.	
S & P	Moody's	Descrizione																																																																								
AAA	Aaa	E' il rating più alto. Indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita.																																																																								
AA+	Aa1																																																																									
AA	Aa2	Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato.																																																																								
AA-	Aa3	La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.																																																																								
A+	A1																																																																									
A	A2	Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari condizioni di mercato, l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare.																																																																								
A-	A3																																																																									
BBB+	Baa1																																																																									
BBB	Baa2	Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.																																																																								
BBB-	Baa3																																																																									
S & P	Moody's	Descrizione																																																																								
BB+	Ba1	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato.																																																																								
BB	Ba2																																																																									
BB-	Ba3	Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili.																																																																								
B+	B1																																																																									
B	B2	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi.																																																																								
B-	B3																																																																									
CCC+		Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio / lungo periodo una sicura capacità di rimborso.																																																																								
CCC	Caa																																																																									
CCC-																																																																										
CC	Ca	Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi.																																																																								
C	C	Probabilità minima di rimborso a scadenza.																																																																								
D		Emittente in stato di insolvenza.																																																																								
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13	N.	Data Pagina 7 di 19																																																																								

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
<p>quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.</p> <p>Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.</p> <p>Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.</p> <p>f) I rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi</p> <p>Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle polizze index linked il capitale o il rendimento ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi; - nelle polizze unit linked il capitale o il rendimento ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza. <p>3.2.2. - La liquidità</p> <p>La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.</p> <p>Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.</p> <p>Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.</p> <p>3.2.3. - La divisa</p> <p>Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.</p> <p>L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.</p> <p>3.2.4. - Gli altri fattori fonte di rischi generali</p> <p>a) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni</p> <p>Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.</p> <p>b) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati</p> <p>Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.</p> <p>Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.</p> <p>3.2.5. - La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati</p> <p>Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.</p> <p>E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.</p> <p>Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti.</p> <p>Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati.</p> <p>I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate).</p> <p>Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.</p> <p>a) Rischi dei futures</p> <p>- l'effetto leva</p> <p>Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva".</p> <p>Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione,</p>	<p>potranno di conseguenza andare perduti completamente.</p> <p>Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.</p> <p>- ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio</p> <p>Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".</p> <p>b) Rischi delle opzioni</p> <p>Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).</p> <p>- l'acquisto di un'opzione</p> <p>L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.</p> <p>A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.</p> <p>L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.</p> <p>Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.</p> <p>- la vendita di un'opzione</p> <p>La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.</p> <p>Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.</p> <p>L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.</p> <p>c) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni</p> <p>- termini e condizioni contrattuali</p> <p>L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.</p> <p>In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.</p> <p>- sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi</p> <p>Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.</p> <p>Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.</p> <p>- rischio di cambio</p> <p>I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.</p> <p>d) Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps</p> <p>Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio).</p> <p>Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.</p> <p>Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.</p> <p>Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.</p> <p>- i contratti di swaps</p> <p>In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.</p>	
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13	N.	Data Pagina 8 di 19

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
<p>Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.</p> <p>Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.</p> <p>3.2.6. - La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata</p> <p>Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.</p> <p>L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.</p> <p>Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.</p> <p>a) La rischiosità di una linea di gestione.</p> <p>L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:</p> <p>a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;</p> <p>b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.</p> <p>a.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.</p> <p>Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.</p> <p>a.2) La leva finanziaria.</p> <p>Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso.</p> <p>L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione).</p> <p>L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:</p> <p>a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);</p> <p>b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;</p> <p>c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.</p> <p>b) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale</p> <p>b.1) Richiamo.</p> <p>Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari.</p> <p>È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle altre parti del presente documento.</p> <p>b.2) Commissioni ed altri oneri.</p> <p>Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.</p>		<p>SEZIONE 4. – DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA</p> <p>1. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI CLIENTELA E TUTELE ACCORDATE</p> <p>La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.</p> <p>La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. clienti al dettaglio; 2. clienti professionali; 3. controparti qualificate. <p>a) Clienti al dettaglio</p> <p>I clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.</p> <p>I clienti professionali sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente e rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.</p> <p>b) Clienti professionali</p> <p>La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("clienti professionali di diritto") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("clienti professionali su richiesta").</p> <p>All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "clienti professionali privati" individuati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari ed i "clienti professionali pubblici" individuati nel Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>c) Controparti qualificate</p> <p>Le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorché l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono i soggetti indicati espressamente nell'art. 6, comma 2-quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Sono, altresì, controparti qualificate le imprese a cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.</p> <p>2. VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SU RICHIESTA DEL CLIENTE E SU INIZIATIVA DELL'INTERMEDIARIO</p> <p>La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.</p> <p>L'intermediario su propria iniziativa può:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata; 2. trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale. <p>Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.</p> <p>La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).</p> <p>Le variazioni della classificazione su richiesta del cliente consentite dall'intermediario sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta; 2. da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio; 3. da controparte qualificata a cliente professionale; 4. da controparte qualificata a cliente al dettaglio. <p>L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'intermediario.</p> <p>2.1. - La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.</p> <p>Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento:</p> <p>Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento)</p> <ul style="list-style-type: none"> • maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari); • informazioni sull'impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari); • informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari); • informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari); • informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13	N.	Data Pagina 9 di 19

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO		
<ul style="list-style-type: none"> • obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari); • richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari); • informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari); • maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari); • obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 del Regolamento Intermediari); • disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento. <p><u>Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente (art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari); • informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3 del Regolamento Intermediari); <p><u>Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • contenuti specifici dei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari); • maggiore dettaglio delle rendicontazioni nel servizio di gestione di portafogli (art. 54, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Intermediari); • richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli (artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari). <p>La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.</p>		<p>Nell'ambito della valutazione che l'intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2. il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro; 3. il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti. <p>In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima. I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto; 2. l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere; 3. il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni; 4. l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta; 5. l'intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente. <p>Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.</p> <p>2.2. - La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.</p> <p>2.3. - La variazione da controparte qualificata a cliente professionale La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario.</p> <p>2.4. - La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.</p> 	

SEZIONE 5. - INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

DOCUMENTO DI SINTESI

Il presente Documento di Sintesi e' redatto secondo le Disposizioni "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia e contiene le condizioni economiche attualmente applicate al rapporto.

COMMISSIONI DI CUSTODIA, AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE

La commissione semestrale di custodia e amministrazione e' calcolata in base alla seguente tabella:

- dossier costituito solo da BOT	EUR	10,00
- dossier costituito solo da Titoli di Stato	EUR	10,00
- per ns.titoli obbligazionari/C.D./LDR		Franco
- dossier costituiti da titoli di Stato e altri titoli obbligazionari	EUR	20,66
- per titoli azionari Eur 1,00 ogni Eur 1000 di controvalore	minimo EUR	25,82
(calcolato sul picco massimo del semestre)	massimo EUR	77,67
- Titoli cartacei custodi in caveau: 1 per mille di controvalore (minimo euro 40,00 - massimo euro 80,00)		

Spese per trasferimento titoli verso o da altre banche

Franco

Spese per trasferimento titoli tra dossier della banca

Franco

Spese per ricerche di archivio e duplicazione comunicazioni: euro 30,00 + euro 0,20 a pagina

Commissioni per certificazioni ex D.Lgs. (461/97): euro 10,00

Spese chiusura deposito titoli

Franco

Spese per accredito dividendi/cedole

EUR 1,03

Spese per accredito cedole di obbligazioni della banca

Franco

Spese ritiro o consegna titoli allo sportello

Franco

Spese per rimborso titoli estratti o scaduti

Franco

Imposta di bollo come da disposizioni di legge (DPR 642/72): a carico del cliente

ALTRE OPERAZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE - SPESE E COMMISSIONI

Pagamento cedole e/o dividendi

EUR 1,03

Operazioni sul capitale (aumenti di capitale, conversioni, etc.)

EUR 3,00

Certificazioni per partecipazioni assembleari

EUR 25,00 (oltre alle spese reclamateci)

VALUTE SULLE OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI

Rimborsi totali o parziali di titoli:

- 1) Titoli di Stato: valuta indicata nei Decreti di emissione
- 2) NS Obbligazioni: valuta pari al giorno di scadenza
- 3) Altri titoli : valuta 1 giorno lavorativo successivo

Accredito cedole su obbligazioni emesse dalla Banca

valuta: giorno di scadenza

Accredito cedole su titoli emessi dallo Stato

valuta: indicata nei Decreti di emissione

Accredito cedole su altri titoli

valuta: 1 giorno lavorativo successivo allo stacco

Accredito dividendi su titoli azionari

valuta: 1 giorno lavorativo successivo allo stacco

COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE

BOT trimestrali: 0,10%

BOT semestrali : 0,20%

BOT annuali : 0,30%

Obbligazioni della banca: euro 3,00

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE		
Negozi.deriv. Opzioni su titoli di capitale	Spese unitarie EUR	5,00
	Commiss.unitarie EUR	35,000
Negozi.Tit.Azion.Euro emessi non res.merc.DAX30	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	30,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.Tit.Azion.Euro emessi non res.merc.CAC40	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	30,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.Tit.Azion.Euro emessi non res.merc.IBEX	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	30,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.Tit.Azion.Euro emessi non res.merc. NED	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	30,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.Tit.Azion.Euro emessi non res.merc. BEL	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	30,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.Tit.Azion.Euro emessi da non residenti	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	5,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.Tit.Azion.Euro emessi da non residenti	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	5,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.iaz. Titoli Azionari divisa out (CHF)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima CHF	15,54
	Spese unitarie CHF	31,08
Negozi.iaz. Titoli Azionari in Divisa OUT	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	20,00
Negozi.iaz. Titoli Azionari divisa out (GBP)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima GBP	6,38
	Spese unitarie GBP	12,76
Negozi.iaz. Titoli Azionari divisa out (HKD)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima HKD	74,12
	Spese unitarie HKD	148,24
Negozi.iaz. Titoli Azionari divisa out (JPY)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima JPY	1.010,04
	Spese unitarie JPY	2.020,08
Negozi.iaz. Titoli Azionari divisa out (JPY)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima USD	9,50
	Spese unitarie USD	19,00
Negozi.iaz. Titoli Azionari divisa out (USD)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima USD	30,00
	Spese unitarie USD	5,00
Negozi.iaz. Titoli Azionari divisa out (CHF)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima CHF	60,00
	Spese unitarie CHF	5,00
Negozi.iaz. Titoli Azionari divisa out (GBP)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima GBP	25,00
	Spese unitarie GBP	3,00
Negozi.Tit.Azion.Euro emessi non res.merc.DAX30	Comm. %	1,06000
	Comm.minima EUR	25,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.iaz. Obbligazioni italiane e estere quot.	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	25,00
Negozi.iaz. BOT	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	5,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.iaz. Diritti di opzione	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	3,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.iaz. Obbligazioni convertibili in Euro	Comm. %	0,70000
	Comm.minima EUR	5,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.iaz. Obblig.ord. Euro emesse da non resid	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.iaz. Obbligaz.ord. Euro emesse da resid.	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	5,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.iaz. Obbligazioni ordinarie in divisa OUT	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.iaz. Obblig.ordin. divisa out (GBP)	Comm. %	0,30000
	Comm.minima GBP	10,00
	Spese unitarie GBP	3,00
Negozi.iaz. Obblig.ordin. divisa out (USD)	Comm. %	0,30000
	Comm.minima USD	10,00
	Spese unitarie USD	3,00
Negozi.iaz. Titoli di Stato italiani	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	5,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negozi.iaz. Titoli Azionari divisa out (CAD)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima CAD	40,00
	Spese unitarie CAD	5,00

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
Negoziatz. Titoli Azionari divisa out (DKK)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima DKK	450,00
	Spese unitarie DKK	40,00
Negoziatz. Titoli Azionari divisa out (NOK)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima NOK	450,00
	Spese unitarie NOK	40,00
Negoziatz. Titoli Azionari divisa out (SEK)	Comm. %	0,70000
	Comm.minima SEK	400,00
	Spese unitarie SEK	45,00
Negoziatz. Obbligazioni nostra emissione	Spese unitarie EUR	6,00
Negoziatz. Obbligaz.ordin.euro emesse da resid.	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negoziatz. Obbligaz.ordin.euro emesse da resid.	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negoziatz. Obbligaz.ordin.Euro emesse da resid.	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negoziatz. Obbligaz.ordin.euro emesse non resid	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negoziatz. Obbligaz.ordin.euro emesse non resid	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negoziatz. Obbligaz.ordin.euro emesse non resid	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negoziatz. Obbligaz.ordin.euro emesse da resid.	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negoziatz. Obbligaz.ordin.euro emesse non resid	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	3,00
Negoziatz. MITO Azioni Euro emes. non resid.	Comm. %	0,19500
	Comm.minima EUR	5,00
	Comm.massima EUR	30,00
Negoziatz. MITO Azioni Euro emes. resid.	Comm. %	0,19500
	Comm.minima EUR	5,00
	Comm.massima EUR	30,00
Negoziatz. MITO Azioni divisa out (CHF)	Comm. %	0,19500
	Comm.minima CHF	7,77
	Comm.massima CHF	46,62
	Spese unitarie CHF	31,08
Negoziatz. MITO Azioni divisa out	Comm. %	0,19500
	Comm.minima EUR	5,00
	Comm.massima EUR	30,00
Negoziatz. MITO Azioni divisa out (GBP)	Comm. %	0,19500
	Comm.minima GBP	3,19
	Comm.massima GBP	19,14
	Spese unitarie GBP	12,76
Negoziatz. MITO Azioni divisa out (HKD)	Comm. %	0,19500
	Comm.minima HKD	37,06
	Comm.massima HKD	222,36
	Spese unitarie HKD	148,24
Negoziatz. MITO Azioni divisa out (JPY)	Comm. %	0,19500
	Comm.minima JPY	505,02
	Comm.massima JPY	303,15
	Spese unitarie JPY	2.010,08
Negoziatz. MITO Azioni divisa out (USD)	Comm. %	0,19500
	Comm.minima USD	4,75
	Comm.massima USD	28,55
	Spese unitarie USD	19,00
Negoziatz. MITO Obbligaz.ord.euro em.non resid.	Comm. %	0,19500
	Comm.minima EUR	5,00
Negoziatz. MITO Obbligaz.ord.euro emesse resid.	Comm. %	0,19500
	Comm.minima EUR	5,00
Negoziatz. MITO Titoli di Stato Italiani	Comm. %	0,19500
	Comm.minima EUR	5,00
Negoziatz. obblig.neg.lim.italiane ed est.quot.	Comm. %	0,30000
	Comm.minima EUR	10,00
	Spese unitarie EUR	25,00
Negoziatz. Internalizz. IBIS Obblig. ns.emiss.	Spese unitarie EUR	5,00

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
SEZIONE 6. – INFORMATIVA SUI REGIMI FISCALI APPLICABILI		SEZIONE 7. – POLITICA ADOTTATA DALLA BANCA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
<p>SOGGETTI RESIDENTI IN ITALIA</p> <p>Redditi diversi - Plusvalenze Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e successive modificazioni, il Cliente persona fisica non esercente attività d'impresa, con riferimento alla cessione di partecipazioni non qualificate e degli altri strumenti finanziari di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) dell'art. 67 del d.p.r. n. 917/86, può dichiarare di voler applicare al contratto: il regime fiscale della dichiarazione (art. 5 d.lgs. 461/1997): al CLIENTE verrà accreditato l'importo lordo delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni e degli strumenti finanziari indicati. La responsabilità in merito alla dichiarazione dei suddetti proventi e alla corretta determinazione dell'imposta, rimarrà esclusivamente a carico del CLIENTE. il regime fiscale del risparmio amministrato (art. 6 d.lgs. 461/1997): le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate e dalla cessione degli strumenti finanziari citati, verranno accreditate al netto dell'imposta sostitutiva del 20,00%.. Nessun ulteriore obbligo dichiarativo risulterà a carico del CLIENTE. Redditi di capitale Con riferimento al regime di incasso dei dividendi, occorrerà distinguere tra partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, lett. c) del d.p.r. n. 917/86 - per le prime i relativi dividendi rimarranno soggetti alla ritenuta di imposta del 20,00% di cui all'art. 27, comma 1 del d.p.r. 600/73; (per gli strumenti finanziari depositati in Monte Titoli viene applicata dall'intermediario l'imposta sostitutiva di identico ammontare); nessun ulteriore obbligo dichiarativo risulterà a carico del CLIENTE; partecipazioni non qualificate: per le partecipazioni qualificate i relativi dividendi confluiranno parzialmente (in misura del 49,72%) nella base imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.p.r. n. 917/86. Il CLIENTE si impegna a comunicare all'intermediario, tramite raccomandata, il superamento delle percentuali che danno luogo a partecipazioni qualificate entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data in cui detto superamento sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, in tutto o in parte, di dette partecipazioni, nonché ogni variazione relativa a ciascuna delle suddette dichiarazioni.</p> <p>SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA</p> <p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, il CLIENTE: potrà richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva del 20,00% sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati e su quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) dell'art. 67 del d.p.r. n. 917/86, per carenza del presupposto territoriale in quanto dichiara, sotto, la propria responsabilità, di essere fiscalmente non residente in Italia (autocertificazione). Il CLIENTE si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi cambiamento idoneo a determinare l'esistenza in capo al CLIENTE medesimo degli elementi richiesti dalla vigente normativa per essere qualificato fiscalmente residente in Italia. essere qualificato fiscalmente residente in Italia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 21.11.1997, n. 461 e successive modificazioni, il CLIENTE: potrà richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva del 20,00% sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate e su quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) dell'art. 67 del d.p.r. n. 917/86, in quanto residente in un Paese con il quale sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito con scambio di informazioni. La documentazione presentata ha validità fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione. Trascorso tale termine l'intermediario provvede ad applicare nuovamente l'imposta sostitutiva, salvo che la documentazione non sia rinnovata. Il CLIENTE si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi cambiamento idoneo a modificare lo Stato di residenza dichiarato. Ai sensi e per gli effetti della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato di residenza del CLIENTE, il CLIENTE: potrà richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva del 20,00% sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni non qualificate e su quelle derivanti dagli altri strumenti finanziari di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) dell'art. 67 del d.p.r. N. 917/86 sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni in società residenti, l'applicazione del regime di tassazione di maggior favore contemplato nella suddetta convenzione. Tale richiesta ha valore e impegna l'intermediario ad accordare tale esclusione solo a partire dalle operazioni concluse successivamente alla presentazione, da parte del cliente, di idonea documentazione attestante la residenza in un paese con il quale è in vigore la convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito. La documentazione presentata ha validità fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione. Trascorso tale termine l'intermediario provvede ad applicare nuovamente l'imposta sostitutiva, salvo che la documentazione non sia rinnovata. Il CLIENTE si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi cambiamento idoneo a modificare lo Stato di residenza dichiarato.</p> <p>DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (ART. 67. C. 1. LETT. C, D.P.R. 917/86) I diritti o titoli che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.</p>		<p>PREMESSA Il presente documento viene redatto nel rispetto della Direttiva Europea 2004/39/EC del 21 aprile 2004 relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID), delle successive direttive e regolamenti comunitarie e delle disposizioni di applicazione individuabili nella normativa italiana (Testo Unico della Finanza, regolamenti applicativi emanati da Banca d'Italia e da Consob).</p> <p>Contenuti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzione 2. Possibili conflitti di interesse per la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 3. Misure adottate per gestire i conflitti di interesse <p>I. INTRODUZIONE L'identificazione e la prevenzione di conflitti di interesse e la corretta gestione di tali conflitti rappresentano un compito importante per qualsiasi impresa di servizi finanziari. La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano si fa carico attraverso i propri dipendenti e le altre persone che agiscono per essa, di individuare, analizzare, controllare e gestire i conflitti di interesse in modo da garantire l'equo trattamento di tutte le parti interessate per tutelare i loro interessi ed evitare qualsiasi danno agli stessi. I conflitti di interesse possono verificarsi, in particolare, se Banca di Credito Cooperativo di Cambiano si trova in una situazione in cui i propri interessi sono in conflitto con gli interessi di uno o più dei suoi clienti. La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano ha pertanto preso misure importanti per la prevenzione, l'individuazione precoce e la gestione dei conflitti di interesse. Il presente documento fornisce le linee guida per consentire di comprendere le misure che stiamo prendendo per proteggere gli interessi dei nostri clienti. La nostra politica sui conflitti di interesse definisce quindi come faremo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad identificare le situazioni che possono dar luogo a conflitti di interesse che comportano un rischio di danni agli interessi dei nostri clienti; • stabilire gli opportuni meccanismi per gestire i conflitti; • mantenere i sistemi intesi a prevenire danni effettivi agli interessi dei nostri clienti causati da qualsiasi conflitto identificato. <p>II. POSSIBILI CONFLITTI DI INTERESSE PER LA BANCA Si può definire "conflitto di interessi", nell'ambito delle attività disciplinate dalla MiFID, una particolare situazione che si viene a creare, in qualsiasi area della nostra attività e nella prestazione simultanea di una pluralità di servizi ed attività d'investimento, a seguito della quale potremmo trarre benefici noi - o altri clienti per i quali stiamo agendo - e contestualmente danneggiare, potenzialmente e/o materialmente, gli interessi del cliente, verso cui abbiamo specifici doveri. In tale ambito rilevano i conflitti di interesse che coinvolgono i clienti e gli intermediari, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti, ovvero i conflitti di interesse tra due clienti che si configurano al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio o di una combinazione di tali servizi. Conflitti di interesse potrebbero verificarsi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se un'informazione è disponibile per la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano o i suoi dipendenti e non è ancora pubblicamente nota, • come pure a seguito delle relazioni personali dei dipendenti, degli organi aziendali e delle persone associate, se queste persone fanno parte di organi di vigilanza o comitati consultivi di altre imprese, • a seguito delle relazioni tra la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano ed emittenti di strumenti finanziari, come ad esempio se Banca di Credito Cooperativo di Cambiano: • è parte attiva nell'emissione di strumenti finanziari per conto dell'emittente, • detiene una partecipazione diretta o indiretta in un emittente o l'emittente è una controllata della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, • ha collocato e/o garantito un prestito di un emittente di strumenti finanziari, • ha partecipato a produrre un'analisi finanziaria di un emittente di strumenti finanziari, • fornisce pagamenti/ricorre pagamenti di un emittente di strumenti finanziari, • ha stipulato accordi di cooperazione con l'emittente di strumenti finanziari, o • congiuntamente opera o detiene, direttamente o indirettamente, investimenti azionari con un emittente di strumenti finanziari, • allorché la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano produce, pubblica o distribuisce analisi finanziarie o altre informazioni su strumenti finanziari o loro emittenti e contestualmente, direttamente o indirettamente, raccomanda una particolare decisione di investimento, e • in tale caso incoraggia a dare la preferenza ad un particolare strumento finanziario (ad es. in connessione con analisi, consulenza, raccomandazioni o esecuzioni dell'ordine). <p>Si possono verificare situazioni di conflitto di interesse anche prestando specifiche attività nell'ambito dei servizi di investimento o servizi accessori, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di trading proprietario (acquisto o vendita strumenti finanziari per proprio conto), • attività di intermediazione (acquisto o vendita strumenti finanziari, in nome di un terzo e per conto di una terza parte), • gestione di portafogli (gestione di uno o più portafogli investiti in strumenti finanziari per conto di terzi in base a specifico mandato), ed in particolare quando la banca che svolge il servizio di gestione, procede con l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o il rimborso, per conto del Cliente, nei limiti previsti sia dalla linea di gestione prescelta dal Cliente medesimo sia dalla normativa di riferimento, di strumenti finanziari, nell'ambito della prestazione del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate.
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13	N.	Data Pagina 14 di 19

Bcc Cambiano	CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO	
<p>a. Per il tramite del servizio di ricezione e trasmissione o del servizio di negoziazione delle separate strutture del Gestore medesimo. In tal caso la natura o l'estensione del conflitto di interessi consiste nello svolgimento congiunto di più servizi d'investimento e dal vantaggio economico derivante dalla prestazione dei suddetti servizi. In particolare il vantaggio economico è rappresentato dalle commissioni di raccolta ordini o di negoziazione, addebitate al Cliente e percepite dalla separata struttura dedicata al servizio di ricezione e trasmissione o al servizio di negoziazione per l'attività svolta, e che, pertanto, la banca ritrae ogni volta che movimento, nell'ambito della prestazione del servizio, il portafoglio del Cliente.</p> <p>b. Le operazioni hanno ad oggetto quote o azioni di OICR (organismi d'investimento collettivi del risparmio). La natura e l'estensione del conflitto di interessi consiste nella eventuale corresponsione a favore del gestore stesso di un compenso da parte degli OICR rispettivamente per le quote e le azioni che vengono sottoscritte dalla gestore per conto dei propri Clienti, nell'ambito della prestazione del servizio ed inserite nei loro portafogli. Tale compenso consiste nella retrocessione degli OICR al gestore, di commissioni commisurate alla quantità delle quote o azioni di OICR sottoscritte per conto dei Clienti. Il gestore elimina tale conflitto procedendo a riconoscere integralmente tali compensi al cliente gestito.</p> <p>c. Le operazioni hanno ad oggetto strumenti finanziari, quote o azioni di OICR per i quali il gestore svolge attività di soggetto incaricato del collocamento, di consulenza per il collocamento o di delegato alla gestione. La natura e l'estensione del conflitto di interessi consiste nella prestazione congiunta di più servizi e nella corresponsione a favore del gestore di un compenso, nella forma di retrocessione di commissioni da parte degli emittenti.</p> <p>d. Le operazioni hanno ad oggetto strumenti finanziari (ad esempio obbligazioni) di cui è emittente lo stesso gestore oppure emesse da intermediari collocatori del servizio di gestione patrimoniale individuale prestato dal gestore e/o abbiano un'eventuale partecipazione nel capitale del gestore stesso. La natura e l'estensione del conflitto d'interessi consiste nel vantaggio economico, che lo stesso gestore o gli altri emittenti suddetti ricevono, in termini di finanziamento, dalla sottoscrizione da parte dei clienti degli strumenti emessi.</p> <ul style="list-style-type: none"> servizi di consulenza (fornendo personali raccomandazioni ai clienti in relazione a particolari strumenti finanziari, dove la raccomandazione si basa su un esame della situazione personale dell'investitore e non è fornita esclusivamente tramite i media o altri canali accessibili al pubblico indistinto). Attività di custodia e amministrazione (custodire e amministrare strumenti finanziari per conto terzi e svolgere servizi associati), offrire crediti o prestiti a terzi per effettuare transazioni in titoli dove la società che offre il credito o il prestito ha un interesse per queste operazioni, svolgere attività di consulenza alle imprese sulla struttura del capitale e sulla strategia industriale come pure fornire servizi connessi a fusioni e acquisizioni, operazioni in valuta estera relative a servizi d'investimento. <p>III. MISURE ADOTTATE DALLA BANCA PER GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSE</p> <p>Al fine di prevenire e individuare esistenti o potenziali conflitti di interesse e risolvere tali conflitti in modo adeguato, la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano ha ben definito specifiche politiche interne e procedure rivolte a gestire potenziali conflitti di interesse. Tali politiche e procedure, che sono progettate per garantire il necessario livello di indipendenza, sono oggetto di costante monitoraggio e riesame delle modalità di gestione del conflitto di interesse.</p> <p>Barriere informative</p> <p>Abbiamo definito procedure di controllo dello scambio di informazioni fra i nostri dipendenti per evitare che gli interessi di un cliente entrino in conflitto con gli interessi di un altro cliente o con i nostri stessi interessi.</p> <p>Abbiamo una consolidata definizione degli accessi al sistema informativo aziendale per rendere efficienti ed efficaci le politiche e le procedure volte a gestire le informazioni riservate, prevenendo la inappropriata trasmissione di informazioni riservate o "price sensitive". Tutto ciò riconducibile al sistema informatico e alle procedure per ottemperare alla normativa sugli abusi di mercato.</p> <p>Separazione dei Controlli e Segregazione delle funzioni</p> <p>Per le attività nelle quali vi sono situazioni in cui potenzialmente i diversi interessi dei clienti potrebbero entrare in conflitto tra di loro, oppure potrebbero entrare in conflitto con quelli propri della banca, abbiamo attivato un'adeguata supervisione e/o una opportuna segregazione funzionale dei nostri dipendenti. Queste misure sono intese ad evitare il simultaneo coinvolgimento di un soggetto rilevante (dipendente e/o collaboratore) in servizi separati o qualunque altra attività in cui tale partecipazione possa compromettere la corretta gestione dei conflitti.</p> <p>Registro dei Conflitti</p> <p>Il team aziendale incaricato della funzione di Compliance ha l'incarico di tenere un registro a carattere riservato dei conflitti effettivi e potenziali, costantemente aggiornato, relativi a tutte le relazioni con i nostri clienti e con altri soggetti istituzionali con i quali sono in essere specifiche relazioni di affari (gestori delegati, collocatori, advisory, ecc.).</p> <p>Lo scopo è quello di individuare i potenziali conflitti di interesse in una fase precoce.</p>	<p>Regolamentazione Interna</p> <p>Il regolamento aziendale della banca fissa specifiche regole in materia di conflitti d'interesse vincolanti per tutto i soggetti rilevanti (dipendenti, collaboratori e organi amministrativi) in conformità con la normativa di riferimento. Il team di Compliance verifica costantemente l'adeguatezza di queste regole all'evoluzione dell'attività aziendale. La banca ha definito inoltre specifiche disposizioni in materia di operazioni personali allo scopo anche di contenere possibili situazioni che potrebbero rientrare tra i conflitti d'interesse.</p> <p>Gestione dei reclami</p> <p>I reclami vengono gestiti in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dei clienti venga svolta da personale estraneo alle aree di business, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.</p> <p>Disclosure</p> <p>Allorquando non vi siano altri modi per gestire conflitti identificati o quando le misure in vigore non sono, a nostro avviso, sufficienti a proteggere gli interessi dei nostri clienti, i conflitti di interessi saranno divulgati tempestivamente ai clienti stessi per consentire una decisione informata allo scopo di poter decidere se intraprendere o continuare le attività in questa particolare situazione.</p> <p>Rinuncia all'attività</p> <p>Nel momento in cui la banca constata di non essere in grado di gestire eventuali conflitti d'interesse, secondo le modalità descritte sopra, potrà decidere di non iniziare o di non continuare una specifica attività, notificandolo in maniera tempestiva al cliente o potenziale cliente.</p> <p>Il presente documento contenente una descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano in materia di conflitti di interesse è consegnato al cliente. Ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE 8. – INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI</p> <p>1. GENERALITÀ</p> <p>In conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE (cd "Direttiva MiFID), la Banca ha adottato misure ragionevoli e meccanismi efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile (cd. <i>Best execution</i>) nella prestazione dei seguenti servizi di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricezione e trasmissione di ordini della Clientela; - negoziazione per conto proprio; - esecuzione di ordini per conto della Clientela; <p>In particolare la Banca ha predisposto una strategia di trasmissione degli ordini (cd. <i>Transmission Policy</i>) relativa alla ricezione e trasmissione di ordini ed alla gestione di portafogli ed una strategia di esecuzione degli ordini (cd. <i>Execution Policy</i>) relativa alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti.</p> <p>Il presente documento rappresenta una sintesi di tali strategie.</p> <p>L'obbligo di garantire la Best Execution trova applicazione nei confronti dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali. La disciplina in materia di Best Execution, invece, non trova applicazione nei confronti delle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi: 1) quando le controparti qualificate richiedono un livello di protezione maggiore; 2) quando si prestano nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio.</p> <p>Gli obblighi connessi alla Best Execution rilevano indistintamente con riferimento a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati o Over the Counter).</p> <p>La Banca nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, può trasmettere un ordine del cliente ad un altro intermediario per la relativa esecuzione.</p> <p>Attualmente l'intermediario negoziatore di riferimento individuato dalla Banca è Invest Banca s.p.a. con sede in Empoli (Fi), Via Cherubini 99, (di seguito Broker).</p> <p>La Banca ha selezionato il Broker cui trasmetterà gli ordini sulla base delle strategie di esecuzione da questi adottate. A sua volta Invest Banca Spa aderisce alla Piattaforma Market HUB di Banca IMI S.p.A. Milano, che si conferma Broker principale selezionato da Invest Banca per gli ordini relativi ai mercati in cui la stessa è aderente diretto.</p> <p>2. CRITERIO DI BEST EXECUTION</p> <p>La Banca, al fine di adempiere all'obbligo di garantire la best execution ai propri clienti, considera quale fattore determinante il corrispettivo totale pagato dal cliente che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai relativi costi di esecuzione che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine stesso (comprese le competenze della sede di esecuzione dell'ordine quelle per la compensazione ed il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine).</p> <p>3. ISTRUZIONI SPECIFICHE DA PARTE DEL CLIENTE</p> <p>Il Cliente può chiedere di eseguire un ordine in una specifica sede (purché raggiungibile dalla Banca) o secondo specifiche modalità di esecuzione differenti da quelle individuate secondo i criteri dell'Execution Policy e della Transmission Policy adottate dalla Banca. Nel caso di istruzioni specifiche la Banca si attiene alle stesse limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute ed il Cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Execution Policy o nella Transmission Policy limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. In particolare il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di applicare tutte le misure previste nella Execution o nella Transmission Policy in relazione agli elementi oggetto di istruzioni specifiche.</p> <p>Ove l'accesso alle sedi di esecuzione individuate non sia possibile a causa di anomalie del funzionamento della piattaforma di negoziazione della stessa o a causa di sospensione o limitazione della negoziabilità degli strumenti oggetto degli ordini (ad esempio, ove sia stata disposta una sospensione tecnica per eccesso di rialzo/ribasso o dove la negoziabilità sia stata sospesa o limitata in corrispondenza di annunci riguardanti la situazione societaria degli emittenti) la Banca non garantisce l'esecuzione tempestiva degli stessi ordini.</p>	<p style="text-align: right;">Pagina 15 di 19</p>
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13	N.	Data

4. TRASMISSIONE DEGLI ORDINI TRAMITE LA PIATTAFORMA MARKET HUB

Tramite la piattaforma Market Hub gli ordini ricevuti dai clienti possono essere inviati per la loro esecuzione ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), all'Internalizzatore Sistemico di Banca IMI (RetLots Exchange®).

Al riguardo, Banca IMI ha definito un set di "sedi di esecuzione", a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negoziatori, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione.

Al fine di definire la propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini Banca IMI ha individuato, all'interno del set di sedi di esecuzione cui ha accesso, i "mercati strategici", costituiti da tutte le sedi di esecuzione alle quali accede direttamente per l'esecuzione degli ordini della clientela nonché le sedi alle quali accede indirettamente tramite intermediari negoziatori, purché presentino un elevato volume negoziato di ordini trasmessi da Banca IMI.

Banca IMI ha altresì individuato il concetto di "mercato di riferimento" che identifica, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili dalla Banca, il mercato più significativo in termini di liquidità, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con una sede di esecuzione a cui Banca IMI ha accesso; il mercato di riferimento è identificato sulla base dell'informativa specializzata fornita da un infoprovider indipendente e dei dati interni di Banca IMI relativi alla frequenza storica di inoltro degli ordini dei clienti sulle singole sedi di esecuzione.

Si precisa che, per i titoli obbligazionari negoziati solo sui mercati domestici e per quelli negoziati sia sui mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di esecuzione italiane incluse nella Strategia; tale scelta si basa sull'analisi storica che ha portato a ritenere maggiormente significative le sedi di esecuzione domestiche in termini di volumi trattati dalla clientela di Banca IMI. Il mercato di riferimento per ciascuno degli strumenti finanziari trattati, aggiornato periodicamente sulla base dei criteri predefiniti dalla Banca, è reso disponibile in apposita sezione del sito internet di Banca IMI all'indirizzo www.bancaimi.com nella sezione Market Hub.

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento coincide con un mercato strategico, la sede di esecuzione finale su cui inviare l'ordine del cliente viene individuata da Banca IMI attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è comunque negoziato. Questa modalità di esecuzione degli ordini viene convenzionalmente definita "Strategia di esecuzione".

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico non si attiva l'algoritmo previsto dal modello di Best Execution dinamica e l'ordine del cliente viene indirizzato verso il mercato di riferimento per lo strumento oggetto di negoziazione. Questa modalità di esecuzione degli ordini viene convenzionalmente definita "Strategia di trasmissione".

Si precisa che in entrambi i casi, qualora il set di sedi di esecuzione specifico individuato in relazione a ciascun cliente sulla base degli accordi negoziali intercorsi non comprenda la sede di esecuzione selezionata attraverso i predetti criteri, l'ordine è inoltrato al mercato c.d. "second best" identificato, tra le sedi di esecuzione incluse nel set di sedi specifico del cliente, sulla base di dati interni di Banca IMI relativi alla frequenza storica di inoltro degli ordini dei clienti sulle singole sedi di esecuzione.

Per gli strumenti finanziari scambiati su una sola sede di esecuzione ovvero quelli per i quali al momento dell'ordine vi sia solo una sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale sede di esecuzione, naturalmente a condizione che il cliente sia abilitato ad operarvi. Qualora infine il processo di determinazione del set di sedi specifico per l'ordine non consenta di identificare alcuna sede di esecuzione, l'ordine del cliente è rifiutato.

Il modello di Best Execution, nelle sue varianti rappresentate dalla Strategia di esecuzione e dalla Strategia di trasmissione, non trova applicazione, sostituito da modalità e criteri diversi, per l'attività canalizzata sull'Internalizzatore non sistematico o su altri desk di esecuzione in conto proprio (per titoli non trattati su altre sedi di esecuzione e per i derivati OTC).

Strategia di esecuzione

a) Il meccanismo di confronto fra mercati

Laddove si presentino le condizioni per l'attivazione della Strategia di esecuzione, all'atto di ricezione dell'ordine il modello effettua una valutazione della qualità di esecuzione (c.d. "execution quality") offerta da ciascuna potenziale sede alternativa. La valutazione si basa su un algoritmo additivo che prevede l'aggregazione dei tre fattori chiave:

- Corrispettivo totale (o Total consideration);
- Probabilità di esecuzione;
- Rapidità di esecuzione.

La gerarchia dei suddetti fattori di Best Execution è definita in via generale e in modo univoco per le diverse categorie di clientela della Banca; tuttavia la natura specifica dell'ordine o la sua dimensione, nonché le istruzioni specifiche fornite dal cliente, possono incidere sulla gerarchia predefinita di importanza dei fattori. Una volta individuata la sede di esecuzione, Banca IMI può eseguire gli ordini direttamente sui mercati ai quali ha accesso ovvero indirettamente tramite un altro intermediario negoziatore.

Nella scelta degli intermediari negoziatori Banca IMI:

- seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione;
- verifica la compatibilità della strategia di esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria;
- verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti individuando eventuali azioni correttive.

b) Elementi che incidono sul meccanismo di confronto tra mercati

Laddove si presentino le condizioni per la attivazione della Strategia di esecuzione, le concrete modalità di selezione della sede di esecuzione degli ordini sono influenzate da ulteriori elementi in relazione alla possibilità di definire regimi differenziati in funzione della disponibilità del cliente a negoziare su una o più sedi di esecuzione ovvero di gestire uno o più circuiti di regolamento per ciascuno strumento finanziario. In particolare, il set di mercati strategici da mettere a confronto è condizionato:

- dalle sedi di esecuzione sulle quali il cliente è abilitato ad operare individuate sulla base degli accordi negoziali;
- dalla divisa di negoziazione indicata dal cliente all'atto del conferimento dell'ordine;
- dai vincoli di regolamento connessi al profilo di Best Execution prescelto dal cliente nell'ambito di quelli predefiniti da Banca IMI o relativi al singolo ordine;

- limitatamente ai titoli obbligazionari negoziati solo sui mercati domestici o sui mercati domestici e i mercati esteri, dalla circostanza che il modello di Best Execution dinamica prevede che l'algoritmo tenga in considerazione solo i mercati domestici (MOT, TLX, EuroTLX, RetLots Exchange®), fatta salva la possibilità per il cliente di richiedere l'inclusione nell'algoritmo di calcolo di ulteriori sedi di esecuzione.

Ove non sia possibile mettere a confronto più mercati strategici (ad esempio, per i titoli negoziati su un'unica sede ovvero momentaneamente sospesi dalle negoziazioni su una o più sedi, o ancora quando il cliente abbia prescelto un set limitato di sedi di esecuzione ovvero un sistema di regolamento a cui sia associata una sola sede di esecuzione, etc.) l'ordine viene inviato al mercato di riferimento; in caso di assenza di quotazione sul mercato di riferimento o qualora quest'ultimo non sia incluso nel set di sedi specifico per il cliente, l'ordine è inoltrato sulla sede identificata come "second best".

Strategia di trasmissione

Nell'ambito della Strategia di trasmissione la Banca si avvale di intermediari negoziatori, inviando l'ordine del cliente con istruzione specifica di esecuzione sul mercato di riferimento.

La esecuzione sul mercato di riferimento avviene naturalmente a condizione che questo sia incluso tra le sedi di esecuzione di Banca IMI e sia altresì presente nel set di sedi definito contrattualmente col cliente e che lo stesso mercato sia coerente con i vincoli di regolamento connessi al profilo di Best Execution prescelto dal cliente nell'ambito di quelli predefiniti da Banca IMI o relativi al singolo ordine; laddove non sia disponibile il mercato di riferimento, l'ordine viene indirizzato al mercato "second best".

Limitatamente ai titoli obbligazionari negoziati solo sui mercati esteri, l'inoltro dell'ordine alla relativa sede di esecuzione è subordinata all'inclusione della stessa nel set di sedi specifiche del cliente definito sulla base degli accordi negoziali intercorsi con la Banca.

Banca IMI ha selezionato per gli strumenti finanziari rientranti nelle varie categorie macrocategorie le seguenti Sedi di Esecuzione:

Sedi di esecuzione / Circuiti di regolamento

A – Azioni					
Sedi di esecuzione Equity	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia di sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Mercato Telematico Azionario	ITA	Monte Titoli	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
SeDeX	ITA	Monte Titoli	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Xetra	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Euronext Cash Amsterdam	NLD	NECIGEF – Euroclear Nederland	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Euronext Cash Bruxelles	BEL	BNB –Banque Nationale de Belgique	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Euronext Cash Parigi	FRA	Sicovam – Euroclear France	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
TLX	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
EuroTLX	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	MTF	•	Accesso diretto
London Stock Exchange	GBR	CREST - Uk Gilts in CGO (Central Gilt Office)	Mercato regolamentato	•	Accesso indiretto
London Stock Exchange - International Order Book	GBR	London Stock Exchange – IOB	Mercato regolamentato	•	Accesso indiretto
London Stock Exchange SEAQ	GBR	London Stock Exchange – SEAQ	Mercato regolamentato	•	Accesso indiretto
SIBE	ESP	IberClear	Mercato regolamentato	•	Accesso indiretto
Euronext Cash Lisbona	PRT	Interbolsa	Mercato regolamentato	•	Accesso indiretto
Virtual Exchange (VIRT-X)	CHE	SegalInterSettle (SIS)	Mercato extra UE	•	Accesso indiretto
SWX (compresa Swiss Electronic Bourse)	CHE	SegalInterSettle (SIS)	Mercato equiparato		Accesso indiretto
American Stock Exchange	USA	DTC - Depository Trust Company	Mercato extra UE		Accesso indiretto
New York Stock Exchange	USA	DTC - Depository Trust Company	Mercato extra UE	•	Accesso indiretto
National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ)	USA	DTC - Depository Trust Company	Mercato extra UE	•	Accesso indiretto
Pink Sheets	USA	DTC - Depository Trust Company	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Copenhagen Stock Exchange	DNK	VP (the Danish Securities Centre)	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Helsinki Stock Exchange	FIN	Finnish Central Securities Depository LTD	Mercato regolamentato	•	Accesso indiretto

Bcc Cambiano		CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO									
B – Obbligazioni						C – Derivati					
Sedi di esecuzione Equity	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia di sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso	Sedi di esecuzione Derivati Listed	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia di sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Oslo Stock Exchange	NOR	VPS – Verdipapirestralen	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	American Stock Exchange (Futures)	USA	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Stockholm Stock Exchange	SWE	VPC AB	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	Chicago Board of Trade (*)	USA	n.a.	Mercato equiparato	•	Accesso diretto
Toronto Stock Exchange	CAN	CUID - CDS Clearing and Depository Services INC	Mercato extra UE		Accesso indiretto	Chicago Board Options Exchange	USA	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
TSX Venture Exchange	CAN	CUID - CDS Clearing and Depository Services INC	Mercato extra UE		Accesso indiretto	Chicago Mercantile Exchange (*)	USA	n.a.	Mercato extra UE	•	Accesso diretto
Irish Stock Exchange	IRL	CREST - Euroclear UK and Ireland LTD	Mercato extra UE		Accesso indiretto	European Energy Exchange	DEU	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Wiener Boerse AG	AUT	Osterreichische Kontrollbank AG	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	Euronext Derivatives Amsterdam	NLD	n.a.	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Athen Stock Exchange	GRC	Hellenic Exchanges SA	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	Euronext Derivatives B-Clear-Tradedata	GBR	n.a.	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Johannesburg Stock Exchange	ZAF	Strate LTD	Mercato extra UE		Accesso indiretto	Euronext Derivatives Bruxelles	BEL	n.a.	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Tokio Stock Exchange	JPN	Japan Securities Depository Center, INC	Mercato extra UE		Accesso indiretto	Euronext LIFFE	GBR	n.a.	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Australian Securities Exchange	AUS	ASX Limited	Mercato extra UE		Accesso indiretto	Euronext Derivatives Parigi	FRA	n.a.	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	HKG	CCASS - Hong Kong Securities Clearing Company Limited	Mercato extra UE		Accesso indiretto	Eurex	DEU	n.a.	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Stock Exchange of Thailand	THA	Thailand Securities Depository Co LTD	Mercato extra UE		Accesso indiretto	Hong Kong Futures Exchange	HKG	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Stock Exchange of Singapore	SGP	The Central Depository (PTE) LTD	Mercato extra UE		Accesso indiretto	Idem	ITA	n.a.	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto
Warsaw Stock Exchange	POL	National Depository for Securities	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	London Metal Exchange	GBR	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Prague Stock Exchange	CZE	Univyc A.S.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	MEFF	ESP	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Budapest Stock Exchange	HUN	KELER - Kozponti Elszamolohaz ES Ertektar (Budapest), ZRT	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	Montreal Exchange	CAN	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
New Zealand Stock Exchange	NLZ	Reserve Bank of New Zealand	Mercato extra UE		Accesso indiretto	New York Mercantile Exchange (*)	USA	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Jakarta Stock Exchange	IDN	Kustodian Sentral EFEK Indonesia PT	Mercato extra UE		Accesso indiretto	Stockholm Stock Exchange	SWE	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Berlin Stock Market	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	Oslo Stock Exchange	NOR	n.a.	Mercato regolamentato		Accesso indiretto
Frankfurt Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	Philadelphia Stock Exchange	USA	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Munich Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	Sydney Futures Exchange	AUS	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
Stuttgart Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato regolamentato		Accesso indiretto	Shanghai Stock Exchange	CHN	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
						Tokio Stock Exchange	JPN	n.a.	Mercato extra UE		Accesso indiretto
B – Obbligazioni						Gli ordini della clientela al dettaglio potranno inoltre essere eseguiti dal Broker o dalla Banca in conto proprio in modo non sistematico per strumenti non trattati nelle Sedi di Esecuzione indicate o per i quali sono richieste particolari condizioni di esecuzione. In tale ultimo caso le operazioni saranno in ogni caso eseguite sulla base di "istruzioni specifiche" fornite dai clienti.					
B – Obbligazioni						D - Obbligazioni Bcc Cambiano					
Gli ordini della clientela relativi alle obbligazioni emesse dalla Banca potranno essere eseguiti sulla seguente sede di esecuzione:						Gli ordini della clientela relativi alle obbligazioni emesse dalla banca verranno ordinariamente negoziati, dopo la fine del periodo di collocamento, per il tramite dell'internalizzatore sistematico IBIS di Invest Banca SpA. Tuttavia tutte le operazioni che verranno effettuate in conto proprio e non per il tramite dell'internalizzatore sistematico, dovranno essere effettuate al corso di 100,00 sia in denaro che in lettera. Potrà essere altresì applicata una commissione di negoziazione massima dello 0,30% da applicare sul valore nominale dei titoli scambiati.					
Sedi di esecuzione Fixed income	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia di sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso	Sedi di esecuzione Fixed income	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia di sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Mercato Telematico Obbligazioni e Titoli di Stato (MOT)	ITA	Monte Titoli	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto	IBIS – Invest Banca Internalizzatore Sistematico	ITA	Monte Titoli	Internalizzatore sistematico	•	Accesso diretto
Mercato Telematico Obbligazioni e Titoli di Stato – Segmento Euromot	ITA	Clearstream/ Euroclear	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto	Su disposizione del Direttore Generale potrà essere effettuata l'immediata negoziazione dello strumento finanziario tramite l'internalizzatore sistematico IBIS di Invest Banca SpA ovvero la negoziazione ad un valore diverso a quello sopra indicato, fermi restando i vincoli previsti nella presente policy, qualora le condizioni di mercato sopravvenute dovessero rendere sostanzialmente incongruo il prezzo di collocamento.					
TLX	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	Mercato regolamentato	•	Accesso diretto	Resta inteso che le predette regole saranno osservate per un lasso di tempo non superiore ai 90 giorni lavorativi dalla data di cessazione del collocamento, termine entro il quale la banca provvederà affinché lo strumento finanziario sia negoziato tramite l'internalizzatore sistematico IBIS di Invest Banca SpA, salvo che si verifichino fatti o circostanze non imputabili alla volontà o alla diligenza della banca che non consentano di rispettare tale tempistica e purché un eventuale ritardo sia contenuto in un massimo di 5 giorni lavorativi. Trascorso il predetto termine, lo strumento finanziario sarà da considerarsi illiquido ai sensi e per gli effetti della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, con l'obbligo della banca di rispettare tutte le relative regole. In particolare, per quel che riguarda il pricing dello strumento finanziario, in caso di richieste di negoziazione in conto proprio da parte della clientela, la banca richiederà una quotazione denaro e lettera, alla stessa struttura esterna utilizzata per la valutazione del portafoglio titoli di proprietà coerente con le stesse tecniche di pricing utilizzate a tal fine, in mancanza della quale non potrà procedere alla negoziazione e dalla quale non potrà in alcun caso discostarsi, salva l'applicazione della commissione di negoziazione concordata con la clientela e comunque nel limite massimo dello 0,30% da applicare sul valore nominale dei titoli scambiati.					
EuroTLX	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	MTF	•	Accesso diretto						
RetLots Exchange	ITA	MonteTitoli - Clearstream/ Euroclear	Internalizzatore sistematico	•	Accesso diretto						
RetLots PIT	ITA	Variabile per strumento ammesso alla negoziazione	Internalizzatore non sistematico		Accesso diretto						
Mod. TIT090 - Vers. 4.0 – giu.13						Data					
N.						Pagina 17 di 19					

5. MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

La Banca verifica su base continuativa il rispetto delle condizioni, modalità e criteri definiti dal presente documento. La Banca provvede, con cadenza almeno annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, alla revisione della presente strategia di esecuzione degli ordini, ridefinendo, se necessario, i criteri, le modalità operative e le sedi di esecuzione finalizzate all'ottenimento degli obiettivi di *best execution* definiti. La Banca comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione degli ordini adottata e provvede agli opportuni aggiornamenti sul sito internet aziendale.

L'elenco dei soggetti negozianti e delle sedi di esecuzione individuate dalla Banca è indicato sopra nel presente documento. La Banca si riserva il diritto di utilizzare diverse sedi di esecuzione o diversi soggetti negozianti, in particolari circostanze, quando ciò sia ritenuto necessario per assicurare la Best Execution, nonché di aggiungere o rimuovere qualsiasi sede di esecuzione dalla lista.

La Banca comunica attraverso il proprio sito internet e rende disponibile presso le proprie filiali l'elenco aggiornato delle sedi di esecuzione utilizzate nonché dei negozianti. Le eventuali variazioni di sedi di esecuzione e/o negozianti non verranno notificate alla Clientela. Si raccomanda alla Clientela la verifica periodica attraverso il sito internet o in filiale.

SEZIONE 9. – INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI**1. PREMessa**

Il presente documento illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese d'investimento:

- operino in modo equo, professionale ed onesto;
- adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

La materia degli incentivi è disciplinata dall'art. 26 della Direttiva 2006/73/CE, dal CESR "The Committee of European Securities Regulators" (Inducements under MiFID – Recommendations, May 2007) nonché dall'art. 6 del Testo Unico della Finanza e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Consob Intermediari n. 16190 del 29.10.2007. La disciplina MiFID non attribuisce al termine "incentivo" un'accezione negativa distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi.

Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
 - a tutti gli strumenti finanziari;
 - a tutte le imprese disciplinate dalla MiFID;
 - ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.
- Il regime degli incentivi non si applica:
- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
 - alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque legate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

2. TIPOLOGIE DI INCENTIVI

La normativa prevede che alcune tipologie di incentivi pagati o ricevuti a/da un terzo o una persona fisica che agisca per conto di un terzo siano ammissibili solo se:

- resi trasparenti ai clienti;
- in grado di accrescere la qualità del servizio prestato al cliente e non siano di ostacolo con l'obbligo dell'impresa di agire al meglio per la tutela degli interessi del cliente stesso.

3. INFORMATIVA GENERALE SUGLI INCENTIVI

In base alle tipologie di Incentivi identificate nell'articolo 26 della Direttiva 2006/73/CE e sulla base delle indicazioni diffuse dal CESR, è stata effettuata un'analisi sulle principali tipologie di incentivi percepiti in relazione ai servizi prestati dalla Banca.

3.1. Collocamento di OICR

La Banca, in qualità di intermediario collocatore, riceve dalle società di gestione le cui quote o azioni sono collocate una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di parte delle commissioni (di sottoscrizione/uscita/di gestione) maturate sul controvalore degli OICR collocati dall'intermediario.

Tale incentivo accresce la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente.

Tale incentivo accresce la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente.

NOME SGR	Termini essenziali dell'accordo
ARCA SGR SPA	Convenzione di Collocamento del 22/11/2000
AUREO GESTIONI SGR SPA	Convenzione di Collocamento del 06/07/2004
GRIFOGEST SPA	Convenzione di Collocamento del 20/05/2002

La misura esatta della retrocessione è comunque indicata, per ogni OICR, in apposito elenco disponibile presso ogni filiale della Banca.

La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificatamente a remunerare l'attività distributiva della Banca, la quale offre un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi al Cliente affiancandogli, durante la delicata fase promozionale, un suo dipendente in grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza: in particolare il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi offerti e mette a disposizione dello Stesso strumenti di comparazione ed indicatori oggettivi.

La retrocessione delle commissioni di gestione è invece diretta a remunerare la cura continuativa che la Banca presta al Cliente attraverso i suoi dipendenti che, su richiesta del Cliente o comunque in ogni caso, forniscono la necessaria assistenza, monitorano il portafoglio, forniscono costanti informazioni ai clienti sulle operazioni già effettuate, forniscono informazioni circa i titoli oggetto di potenziali opportunità di investimento e disinvestimento, curano la materiale trasmissione degli ordini e delle disposizioni.

La Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente, sotto forma anche di prestazioni non monetarie, dalle varie Società emittenti OICR, contributi finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della rete commerciale e la capacità d'informazione al Cliente, attraverso l'organizzazione di eventi e convegni formativi interni ed esterni alla Banca.

3.2. Collocamento di strumenti finanziari diversi da OICR (obbligazioni plain vanilla e strutturate, certificati, ecc.)

La Banca, in qualità di intermediario collocatore, può ricevere dai soggetti emittenti i cui strumenti finanziari sono collocati una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione consiste nella retrocessione alla Banca di tutto o di una parte delle commissioni versate dal Cliente all'emittente. Tale incentivo accresce la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacola l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente. Infatti il pagamento di tale remunerazione permette l'accesso ad un'ampia gamma di strumenti finanziari e remunera l'attività di assistenza successiva prestata dal distributore stesso in favore del Cliente medesimo.

La misura esatta della retrocessione è comunque indicata dalla Banca nei documenti di sottoscrizione di ogni singola obbligazione/certificato ed è disponibile presso ogni filiale della Banca. La retrocessione delle commissioni di sottoscrizione è volta specificatamente a remunerare l'attività distributiva della banca, la quale offre al Cliente l'opportunità di accedere ad un ampio ventaglio di strumenti, prodotti e servizi affiancandogli, durante la delicata fase promozionale un suo dipendente in grado di fornirgli tutta la necessaria assistenza. In particolare il dipendente illustra preventivamente al Cliente le caratteristiche degli strumenti/prodotti/servizi offerti e cura la materiale trasmissione delle disposizioni.

La Banca può anche ricevere direttamente o indirettamente, sotto forma anche di prestazioni non monetarie, dalle varie Società emittenti, contributi finalizzati ad aumentare il livello di professionalità della rete commerciale e la capacità d'informazione al Cliente, attraverso l'organizzazione di eventi e convegni formativi interni ed esterni alla Banca.

3.3 Operazioni sul capitale (Offerte Pubbliche di Acquisto / Vendita / Sottoscrizione / Scambio)

A fronte delle operazioni di OPA, OPV, OPS, OPSc la Banca, che raccoglie le richieste della clientela, può ricevere dalla Società offerente una somma a tantum per ciascun aderente e/o una commissione percentuale sugli importi delle adesioni volta a remunerare il servizio svolto. La misura esatta di tale importo è indicato di volta in volta nella documentazione contrattuale relativa alle singole Offerte.

3.4. Collocamento di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (Index-Unit linked e Polizze di Capitalizzazione)

La Banca può ricevere dalle società emittenti di prodotti Index Linked, Unit Linked e Polizze di Capitalizzazione, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione delle commissioni di sottoscrizione, delle commissioni di gestione e commissioni per spese di gestione amministrativa. L'importo esatto di tale retrocessione è indicato nella documentazione contrattuale prevista per ogni singolo prodotto.

NOME SGR	Termini essenziali dell'accordo
SKANDIA VITA SPA	Convenzione di Collocamento del 24/12/1998
L.A. VITA SPA	Convenzione di Collocamento del 02/07/2002
ARCA VITA SPA	Convenzione di Collocamento del 01/09/2006
AIG LIVE IRELAND LTD	Convenzione di Collocamento del 01/07/2003

3.5. Servizio di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini

Nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, **la Banca non riceve** da parte dei soggetti negozianti di cui si avvale per l'esecuzione degli ordini conferiti dal Cliente corrispettivi.

3.6. Servizio di consulenza prestato in abbinamento con un servizio o con operazioni di cui ai precedenti punti da n. 3.1 a 3.5

Le retrocessioni di cui ai precedenti punti da n. 3.1 a 3.5 possono avvenire anche se le relative operazioni vengono effettuate dal Cliente sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca nell'ambito del servizio di consulenza; tali retrocessioni elevano il servizio reso dalla Banca ai Clienti, in quanto consentono alla Banca una conoscenza più approfondita, meticolosa e capillare dei titoli oggetto di indicazioni, sulla base del relativo accordo dalle società prodotto e dagli emittenti; non ostacolano il perseguimento al meglio dell'interesse del Cliente, in quanto rientranti in accordi con le società prodotto e con gli emittenti, finalizzati ad ottenere informazioni più capillari, aggiornate e meticolose sui titoli da consigliare.

Ulteriori dettagli in merito agli incentivi possono essere richiesti dal Cliente alla Banca

4. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

La Banca, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi. Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'accrescimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post – vendita.

Ulteriori dettagli in merito agli incentivi di cui sopra, possono essere richiesti dal Cliente presso la sede della Società, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@bancacambiano.it, al seguente numero di telefono: 05716891, al seguente numero di fax 0571689251.

Sarà cura dell'intermediario comunicare al Cliente, mediante invio di un aggiornamento del presente documento, eventuali variazioni che dovessero intervenire in relazione agli incentivi come sopra descritti.

SEZIONE 10. – INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RECLAMI

La Banca di Credito Cooperativo di Cambiano aderisce al “**Conciliatore BancarioFinanziario**”, associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie che mette a disposizione della clientela l'insieme dei seguenti strumenti di tutela:

a) Ombudsman – Giuri bancario

Il servizio offre una procedura gratuita di risoluzione delle controversie (alternativa rispetto al ricorso al giudice) che si conclude con una decisione emessa da un collegio giudicante. Il Cliente può presentare ricorso all'Ombudsman qualora sia rimasto insoddisfatto dell'esito del ricorso presentato all'Ufficio reclami della Banca.

b) Conciliazione

Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta.

Il regolamento della suddetta procedura è a disposizione della Clientela negli appositi leggi presso tutti gli sportelli, oltre che sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it.

Per i servizi di investimento, ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie tra la Banca ed il Cliente, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato

definite dal Regolamento CONSOB n. 16763 del 29 dicembre 2008 “Camera di Conciliazione ed Arbitrato” istituita ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

Reclami

Ciascun cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o in via informatica o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro i termini previsti e consentiti dalla normativa di riferimento (i termini sono attualmente di 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso).

Ove dia ragione al Cliente, la Banca deve comunicargli i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

L'indirizzo dell'**Ufficio Reclami** della Banca è il seguente:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO - UFFICIO RECLAMI

Piazza Giovanni XXIII, 6 - 50051 Castelfiorentino (Fi)

ufficioreclami@bancacambiano.it

ufficioreclami@pec.bancacambiano.it

Tel. 05716891 – fax 0571689251

Il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto di prestazione dei servizi di investimento, un esemplare del “**DOCUMENTO INFORMATIVO sull'intermediario e sui servizi prestati, sugli strumenti di salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità del Cliente, sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari**”.

Il Cliente dichiara di accettare la “**Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini**” della banca contenuta nella Sezione 8 e autorizza ad eseguire gli ordini, laddove previsto, anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

<i>Firma</i> → 1	<i>Soggetto</i> 1	
<i>Firma</i> → 1	<i>Soggetto</i> 2	
<i>Firma</i> → 1	<i>Soggetto</i> 3	
<i>Firma</i> → 1	<i>Soggetto</i> 4	
<i>Firma</i> → 1	<i>Soggetto</i> 5	